

anche dai soli argomenti addotti dall'onorevole Olivetti ai quali però mi permetto di aggiungere un altro.

Quando non si riconosce agli effetti della pensione nessuna forma di tirocinio sopportata dai più umili salariati dello Stato, è veramente assurdo e iniquo che sia riconosciuto agli effetti della pensione il periodo degli studi superiori.

Si facciano dei casi, e l'iniquità di questa disposizione verrà in rilievo.

Un bravo figliolo ottiene una borsa di studi; fa gli studi a spese della collettività; e con questi titoli raggiunge un posto privilegiato nella burocrazia dello Stato; come se tutto ciò non bastasse, quel privilegiato deve ancora godere un nuovo trattamento di favore.

La cosa è intollerabile, e costituisce un precedente tale che susciterà domanda di trattamento analogo da parte di chi sa quanti.

È doveroso che lo Stato paghi bene i propri dipendenti, ma è ora di mettere un freno a queste concessioni di favore che sono inammissibili, specialmente oggi, con lo stato di crisi che il paese attraversa.

Ecco perchè ho presentato quel mio emendamento, e mi auguro che la Camera lo approvi.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Desidero far notare agli onorevoli Modigliani e Olivetti che la disposizione, che qui si discute, non è un arbitrio, come potrebbe sembrare a prima vista. Basta considerare, per esempio, le tabelle di assunzione dei funzionari nell'Amministrazione centrale al grado di ragioniere e di segretario, e alla differenza che intercede tra gli anni di diploma dell'uno e di laurea dell'altro, e notare che si parte col medesimo stipendio iniziale: 4 mila per il ragioniere, 4 mila per l'avvocato.

Il risultato è questo: che il ragioniere (per la più pronta assunzione sua in ufficio rispetto all'avvocato che deve ancora fare dopo compiuti i suoi studi secondari quattro anni di università) non solo viene a godere di una posizione migliore ai fini dello stipendio, ma riesce a raggiungere il minimo indispensabile per la pensione prima dell'avvocato. Questo è il punto essenziale. Chi abbia dovuto prolungare i propri studi di quattro anni, effettivamente li perde ai fini della pensione.

Supponiamo che si stabilisca come minimo per le pensioni 25 anni di servizio. Chi è obbligato a cominciare il servizio quattro anni dopo, a parità di età può non aver raggiunto i 25 anni di servizio e non ha nessun diritto a pensione.

Questo è il punto che riesco malamente ad esprimere, ma che corrisponde a una vera differenza obiettiva.

D'altra parte questi quattro anni non sono regalati, perchè per avere questo beneficio il funzionario paga la ritenuta che avrebbe dovuto pagare in tutti i quattro anni.

Quindi l'onere dello Stato non esiste tranne per la sua quota; esiste semplicemente la possibilità per questo funzionario, che è stato quattro anni all'Università, di raggiungere il diritto alla pensione a parità degli altri.

Ecco il punto essenziale.

MODIGLIANI. Si aggrava la situazione, perchè quelli sono i pensionati che hanno minor bisogno di riguardo.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se muore prima, la vedova non ha diritto a pensione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Modigliani, di cui già ho dato lettura, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova e voto per divisione non è approvato).

Seguono altri sette commi dell'articolo unico, ai quali non sono stati proposti emendamenti. Ne do nuovamente lettura:

« All'articolo 13, sostituire il seguente:

« Gli impiegati civili forniti di laurea o diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.